

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 17 luglio 2019, n. 137

Autorizzazione unica di VARIANTE ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e ss.mm.ii. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località Piano Amendola-Fontana Rubino, già autorizzato con D.D. n. 53/2015.

Società Daunia Deliceto S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN).

Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

Rilevato che:

alla Società TECNOWIND S.r.l. con sede legale in Candela, Via Trieste 4, con determinazione dirigenziale n. 53 del 16 dicembre 2015, integrata con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 luglio 2016, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe sito in loc. "Piani Amendola – Fontana Rubino" nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) e relative opere connesse consistenti in:

- cavidotto MT interrato di vettoriamento dell'energia prodotta tra gli aerogeneratori e la sottostazione di trasformazione di lunghezza pari a 4.025 metri;

- cavidotto AT interrato tra la suddetta stazione e la cabina primaria 150/20 KV di Ascoli Satriano (esistente, ubicata al fgl. 71 p.la 288) della lunghezza pari a 475 metri;
- stazione elettrica di trasformazione MT/AT, ubicata al fgl. 71 p.la 333;

alla Società TECNOWIND S.r.l., con determinazione dirigenziale n. 7 dell'8 febbraio 2016, è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012, una proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori ed è stata volturata l'autorizzazione unica alla società TECNOWIND 1 S.r.l.;

alla società TECNOWIND 1 S.r.l., con determinazione dirigenziale n. 60 del 31 maggio 2018, è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 comma 21 bis della L.R. 25/2012, come modificato dall'art. 22 della L.R. 67/2017, un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori a tutto il 22 giugno 2020;

la Società TECNOWIND 1 S.r.l., con pec del 04.01.2019, acquisita al prot. n. 45 dell'08.01.2019, ha comunicato alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali il trasferimento e il cambio di titolarità dell'iniziativa in questione dalla Società TECNOWIND 1 S.r.l. alla Società Daunia Deliceto S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN), piazza Manifattura 1, C.F. e P.IVA n. 03891780714, società avente come unico socio Margherita S.r.l., così come la cedente TECNOWIND 1 S.r.l.;

alla Società Daunia Deliceto S.r.l., con determinazione dirigenziale n. 9 del 23 gennaio 2019, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica di variante, ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010, relativamente a:

- aumento di potenza dei 2 aerogeneratori da 6,00 MWe autorizzati con D.D. n. 53/2015 alla nuova potenza di 7,5 MWe ciascuno (15 MWe totali);
- aumento dell'altezza dell'aerogeneratore da 175 m a 180 m;
- relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su uno stallo a 150 KV della stazione elettrica a 380/150 KV della RTN denominata "Deliceto";

la società Daunia Deliceto S.r.l., con comunicazione del 29 giugno 2019, trasmessa via p.e.c. e acquisita agli atti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con prot. n. 2877 del 05 luglio 2019, ha presentato istanza di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro) ex art. 5 L.R. 25/2012 e ss.mm.ii., per la costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 9/2019, per le seguenti motivazioni:

«dalla data di rilascio dell'A.U. ad oggi non sono stati emessi bandi e/o indette aste che permettano di concorrere all'aggiudicazione di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; (...) la programmazione statale in materia di fonti energetiche rinnovabili sta per introdurre nuove forme di incentivazione per gli impianti eolici come da bozza di D.M. già inviata alla Commissione europea per il parere di competenza».

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di variante di cui alla D.D. n. 9/2019;
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle Autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, commi 21 e 21bis della L.R. 25/2012 come modificata dall'art. 22 della L.R.67/2017;
- l'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi";

- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto che:

- la Determinazione Dirigenziale di A.U. di variante n. 9 del 23 gennaio 2019 è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 21.02.2019;
- con nota prot. AOO_159 – 18.01.2019 - 0000262 si invitava la Società al ritiro della Determinazione Dirigenziale di A.U. di variante n. 9 del 23 gennaio 2019 e del progetto definitivo vidimato;
- l'inizio dei lavori a far data dal rilascio dell'A.U. era previsto, ai sensi dell'art. 5 comma 18 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.; entro il 23 luglio 2019;
- per la variante in oggetto non sussistono precedenti proroghe accordate;
- sussistono i termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa, si ritiene di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 23 luglio 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SS.MM.II.:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto dell'istanza acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 05.07.2019 - 0002877, delle motivazioni in essa contenute a giustificazione della richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori originariamente fissato in mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione Unica di variante alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), *località Piano Amendola–Fontana Rubino* relativamente a:

- aumento di potenza dei 2 aerogeneratori da 6 MWe autorizzati con D.D. n. 53/2015 alla nuova potenza di 7,5 MWe ciascuno (15 MWe totali);
- aumento dell'altezza dell'aerogeneratore da 175 m a 180 m;
- opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su uno stallo a 150 KV della stazione elettrica a 380/150 KV della RTN denominata "Deliceto".

di concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 23 luglio 2021, ai sensi dell'art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012 e ss.mm.ii.;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il provvedimento di Autorizzazione unica di variante (determinazione dirigenziale n. 9 del 23 gennaio 2019), anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46

e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kWe di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla legge regionale n. 31/2008 e dalla DGR 3029/2010;

Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/2003 e in unico esemplare, composto da 6 facciate, sarà pubblicato:

- sul B.U.R.P.
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it
- sull'Albo della Sezione, presso la sede della stessa, sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Ascoli Satriano;
- Alla Società istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**